

Gentile Contribuente,

L'Imposta Unica Comunale, denominata I.U.C., che comprende: IMU, TASI e TARI, con l'approvazione della legge del 11.12.2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017) non ha subito modifiche sostanziali rispetto alla sua entrata in vigore e rispetto alle novità introdotte dalla legge del 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

L'Amministrazione Comunale ha previsto per l'anno 2017 di diminuire l'aliquota ordinaria TASI dal 2,5 per mille all'1,9 per mille.

Dal 1° sino al 16 giugno i contribuenti dovranno provvedere al pagamento della rata in acconto sia dell'IMU che della TASI.

Dal 1° sino al 18 dicembre i contribuenti dovranno provvedere al pagamento della rata a saldo sia dell'IMU che della TASI.

Si ricorda inoltre la facoltà del versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

La modalità più semplice per procedere al pagamento definitivo è quella di collegarsi al sito del comune (www.comune.treviso.it) ove è stato installato un programma che dovrebbe facilitare l'utente nel calcolo del pagamento dovuto.

IMU CHI LA DEVE PAGARE

Chiunque, sia proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali – IAP - iscritti alla Previdenza Agricola.

Chiunque si trovi nella posizione giuridica di usufruttuario o nella titolarità di un diritto d'uso, diritto di abitazione, diritto di enfiteusi, diritto di superficie, nonché il locatario di bene in leasing, e il concessionario di beni demaniali.

IMU CHI NON LA DEVE PAGARE

Chiunque, dopo aver calcolato l'imposta, risulti tenuto ad un versamento con riferimento a tutto l'anno uguale o inferiore a € 12,00.

Chi possiede le seguenti unità immobiliari:

- abitazione principale nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
- l'anziano o il disabile che si vede costretto ad acquisire la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, e che possiede a titolo di proprietà o usufrutto un'abitazione nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, e massimo una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, a condizione che la stessa non risulti locata;
- abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari;
- alloggi sociali (D.M. 22 aprile 2008);
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente presso le Forze armate, ovvero le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i beni merce: appartengono a tale tipologia di immobili i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (D.L.n.102/2013, art. 2, comma 2, lettera a);
- gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per le attività di ricerca scientifica (D.L.n.102/2013, art. 2, comma 3);
- gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS utilizzati a fini istituzionali, come disciplinato dall'art. 12 lettera J) del Vigente Regolamento IMU.

TASI CHI LA DEVE PAGARE

Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati ed aree fabbricabili.

Qualora l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile (il caso più frequente è quello in cui l'immobile sia occupato da un inquilino che ha in locazione un bene di proprietà di terzi) quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. Quindi ognuno dovrà pagare il tributo per la sua parte.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il possessore è obbligato a versare autonomamente la TASI nella misura del 90 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta.

L'occupante è obbligato a versare autonomamente la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta.

TASI CHI NON LA DEVE PAGARE

Chiunque, dopo aver calcolato l'imposta, risulti tenuto ad un versamento con riferimento a tutto l'anno uguale o inferiore a € 12,00.

la TASI non è dovuta dai possessori dell'abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

L'anziano o il disabile che si vede costretto ad acquisire la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, e che possieda a titolo di proprietà o usufrutto un'abitazione e massimo una pertinenza a condizione che la stessa non risulti locata.

COME PAGARE

Il Comune ha messo a disposizione un software di calcolo on line, sia dell'IMU che della TASI, collocato sulla pagina iniziale del sito web del Comune (www.comune.treviso.it) dal quale può essere effettuata anche la stampa del modello F24 per il versamento dell'imposta.

DATI DI CUI MUNIRSI PER EFFETTUARE IL CALCOLO

Codice fiscale del contribuente
Rendita catastale degli immobili e delle relative pertinenze
Valore venale in comune commercio per le aree fabbricabili
Reddito dominicale per i terreni agricoli
Occorre, altresì avere presente la propria quota di possesso del bene interessato al tributo

CONSULTAZIONE COMPLETA DEGLI GLI ATTI ADOTTATI DALL'ENTE RELATIVI ALLA TASI E ALL'IMU

Il software di calcolo IMU/TASI on line, collocato sulla home page del sito web del Comune (www.comune.treviso.it) contiene tutti gli atti inerenti ai tributi, le delibere di approvazione delle aliquote ed i regolamenti esecutivi.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA TASI E ALL'IMU

Si può contattare l'ufficio Tributi ai numeri: 0422/658784 - 0422/658745 - 0422/658708 - 0422/658706.

Per le operazioni di versamento delle imposte TASI e IMU ci si può recare presso la sede dell'ufficio posta in Piazzale delle Istituzioni, n. 49 Edificio E.

Orari di apertura:

- Lunedì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30;
- Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:30;
- Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30.

Si può scrivere una mail all'ufficio tributi all'indirizzo: tributi@comune.treviso.it

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per approfondimenti sul tema (ad esempio casi di esenzione, esclusione, aliquote, coefficienti di capitalizzazione, categorie catastali, ecc...) si invita a consultare l'informativa presente nel sito internet del comune oppure contattare l'ufficio tributi.